

# La conciliazione obbligatoria «taglia» i costi

## Tariffe giù di un terzo se il tentativo di accordo è imposto dalla legge

**Andrea Maria Candidi**

■ Liberalizzazione delle tariffe, sanzioni per chi cerca di evitare di sedersi al tavolo della negoziazione, maggiori garanzie sulla professionalità degli arbitri. Insomma, intorno alla mediazione, quale alternativa al giudizio ordinario, si sta costruendo una autentica «operazione convenienza». L'obiettivo è approntare un meccanismo che non faccia rimpiangere nulla della via tradizionale alla composizione delle liti, cioè delle aule di giustizia. Un compito sulla carta non impossibile. Soprattutto quando caratteristica della mediazione (in vigore ormai da oltre un anno e mezzo) è la celerità: i quattro mesi per giungere al verbale di conciliazione, in un giudizio ordinario vengono consumati per depositare appena un paio di memorie.

Eppure non sembra bastare. Si è sognato di code chilometriche di cittadini, finalmente in possesso di uno strumento in grado di "sfornare" giustizia in tempi rapidi, dietro gli sportelli degli organismi di mediazione. E questi ultimi, stando alla corsa che ha fin qui portato più di 500 soggetti a ottenere il nullaosta, oltre a so-

gnarlo ci hanno anche creduto. Ma le cose non stanno così. Perché anche la mediazione prevede, al pari delle procedure in tribunale, la partecipazione di un attore e perlomeno di un convenuto. Che qui si chiamano istante e aderente. Il primo è quello che porta la sua domanda presso uno degli organismi accreditati; il secondo "aderisce" o meno alla chiamata. L'impasse è proprio in questo triangolo: tu legittimamente mi inviti, io altrettanto legittimamente non mi presento, ci si vede in tribunale.

Già la formulazione originaria (disegnata con il Dlgs 28/2010, in attuazione del capitolo "deleghe" della legge 69/2009, il calderone che conteneva anche la riforma del processo civile oltre ai paletti

per il recente riordino dei riti) tentava di spezzare questo *loop*. Innanzitutto prevedendo, per alcune materie, il passaggio dal mediatore quale «condizione di procedibilità». Un filtro prima del giudizio ordinario, al quale non si può accedere se non dopo aver tentato la via dell'accordo stragiudiziale. Tutte le liti che trovano composizione in questo modo, escono dal girone dantesco della giustizia ordinaria. Un obiettivo mica da ridere, ma fin da subito si è capito che solo l'obbligo - non ancora definitivamente compiuto, perché per le centinaia di migliaia di litigi con i vicini di casa e di controversie in materia di rc auto scatterà dal prossimo marzo - non sarebbe bastato. Così, oltre ai benefici fiscali che non fanno mai male, è stato infilato pure qualche piccolo espediente per rendere la fuga dalla mediazione più rischiosa. Ad esempio, si è detto che della mancata partecipazione senza giustificato motivo il giudice ne tiene conto nel successivo giudi-



zio. Si è ostacolato il rifiuto alla proposta del mediatore facendo leva sul portafogli, mettendo cioè in gioco le spese processuali: nel caso in cui l'eventuale giudizio ordinario si chiuda con lo stesso risultato proposto dall'arbitro, il vincitore che ha detto no al mediatore paga le spese anche per chi ha perso. Insomma, una "sanzione" per la sterile messa in moto della macchina ordinaria.

A questo apparato di base il legislatore ha aggiunto altri tasselli - contenuti nel Dm 145/2011 e nella legge 148/2011, spiegati nelle pagine di questo dossier - per tentare di rendere più appetibile il piatto della mediazione e meno vantaggioso il ricorso al giudice ordinario. Innanzitutto i costi. Recenti ritocchi al regolamento ministeriale - il Dm 180/2010 - hanno cancellato alcune irrazionalità della disciplina e hanno anche abbassato i costi. Ad esempio, nelle procedure in contumacia - quando nessuna delle controparti si presenta

- l'indennità per l'organismo varidata a 40 euro per le cause fino a mille euro di valore e a 50 euro per le altre (prima era prevista la riduzione di un terzo degli importi). È poi concessa agli organismi di mediazione la possibilità di derogare ai minimi tabellari fissati dal ministero.

Più onerosa diventa la mancata partecipazione alla mediazione nelle controversie per cui c'è l'obbligo: il giudice «condanna» a versare una somma pari al contributo unificato (la tassa di accesso alla giustizia) previsto per quel tipo di causa. E infine ce n'è anche per i mediatori. Accusato il legislatore di essere stato troppo morbido, quanto a requisiti professionali, si è modificata la parte del tirocinio, con l'obbligo per le matricole di partecipare a venti mediazioni. Stesso discorso anche per l'aggiornamento biennale dei veterani.

*a.candidi@ilsole24ore.com*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'ULTIMO RINVIO

O è a pagamento o è obbligatoria. Le due cose, secondo il giudice di pace di Catanzaro, non possono coesistere. E così la disciplina della mediazione torna ancora una volta davanti alla Corte costituzionale. Secondo il giudice di pace, la mediazione può essere obbligatoria oppure onerosa, ma non le due cose insieme, altrimenti è incostituzionale. All'origine del rinvio il contrasto tra due avvocati per la restituzione di alcuni libri concessi in comodato: la questione centrale è se tale tipo di lite debba passare o meno per la mediazione obbligatoria

## Quattro mesi per chiudere la partita



### La domanda ricevuta prima «sceglie» l'ente

La mediazione è figlia della riforma del processo civile dell'estate 2009. Nata con l'obiettivo di ridurre il carico degli uffici giudiziari punta soprattutto sulla velocità. Chiunque vi può accedere per la conciliazione di una controversia civile e commerciale. È sufficiente depositare la domanda presso uno degli organismi riconosciuti. Se, sulla stessa questione, sono depositate più domande, la mediazione si svolgerà presso l'ente che per primo ha ricevuto l'istanza

#### I TEMPI

**4**

Mesi

La mediazione non può durare più di 4 mesi

**15**

Giorni

Il primo incontro entro 15 giorni dalla domanda



### Minimi derogabili

Ciascuna delle parti deve sostenere le spese di avvio del procedimento (40 euro) e quelle di mediazione. Gli importi indicati nella tabella contenuta nel regolamento ministeriale (Dm 180/2010), che vanno da 65 a 9.200 euro in base al valore della controversia, valgono solo per gli organismi «pubblici». Quelli privati hanno un proprio tariffario, che deve essere comunque approvato dal ministro della Giustizia. I minimi tariffari sono sempre derogabili dalle parti. È prevista la riduzione di un terzo da applicare alle indennità nei casi in cui la mediazione è obbligatoria

#### I COSTI

**65**

Minimo

La tariffa per liti fino a 1.000 euro di valore

**9.200**

Massimo

Cause oltre 5 milioni di euro: la classe più alta

**40**

L'avvio

Da versare alla domanda e all'adesione



### Lo slittamento

Il milleproroghe di fine 2010 ha sdoppiato l'entrata in vigore

Dal 21 marzo 2011 la mediazione è obbligatoria (non si può cioè accedere al giudizio ordinario se non si è prima tentato l'accordo) nelle liti su diritti reali, divisione, successioni, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L'obbligo per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stato invece differito al 20 marzo 2012

#### GLI OBBLIGHI

**2011**

Il 21 marzo 2011 è scattato il primo obbligo

**2012**

Dopo 12 mesi ultima tranche di obbligatorietà



### Niente «registro»

Il decreto legislativo 28/2010 che disciplina la mediazione ha introdotto anche misure per incentivarne l'uso. Ad esempio, alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro e, in caso di insuccesso della mediazione, 250 euro. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50mila euro. La mediazione è poi gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio

#### BENEFICI FISCALI

**500**

Previste anche agevolazioni fiscali alle parti che utilizzano la mediazione: ad esempio, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a 500 euro



### Per gli Ordini basta l'istanza

Una vera e propria corsa all'accreditamento è quella alla quale abbiamo assistito nei primi mesi di applicazione delle nuove norme. In poco tempo gli organismi che hanno avuto il nullaosta dal Ministero ha superato la soglia delle 500 unità. A questi bisogna poi affiancare i 214 enti abilitati a tenere corsi di formazione per mediatori. Anche gli ordini professionali possono costituire organismi di mediazione nelle materie di loro competenza: tali enti insieme a quelli delle camere di commercio sono iscritti nel registro a semplice domanda

#### ORGANISMI ACCREDITATI

**517**

Sono finora oltre 500 gli organismi di mediazione che hanno ottenuto l'ok dal ministero della Giustizia al quale spettano compiti di vigilanza



### Il kit dell'arbitro

Il mediatore deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale o deve essere iscritto a un ordine collegio professionale. Deve avere una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, presso gli enti di formazione, nonché la

#### TIROCINIO ASSISTITO

**20**

Recenti modifiche hanno introdotto l'obbligo di tirocinio assistito: 20 mediazioni in un biennio

partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. Deve possedere anche requisiti di onorabilità